

**OSAPP**

Organizzazione  
Sindacale  
Autonoma  
Polizia  
Penitenziaria

Prot. n.11017/10k10/S.G.

## SEGRETERIA GENERALE

Roma, li 24 gennaio 2020

Al Capo del Dap  
Pres. Francesco BASENTINI  
Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A

e, p.c.

Al Ministro della Giustizia  
On.le Alfonso BONAFEDE  
Via Arenula n.70 - 00186 R O M A

Al Direttore Generale del Personale  
e delle Risorse Dott. Massimo PARISI  
Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A

Al Servizio Relazioni Sindacali  
C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A

**Oggetto: Considerazioni sui contenuti della direttiva dipartimentale recante “nuove disposizioni in tema di responsabilità disciplinare nei confronti delle persone ristrette”.  
Monitoraggio sugli esiti della direttiva e richiesta d’integrazione a tutela del buon andamento dei servizi istituzionali e della gestione delle risorse erariali.-**

---

Questa Segreteria Generale riprendendo i contenuti del precedente intervento di cui all’atto n.11014/10k10/S.G. di ieri 23 gennaio sulle scarse direttive emanate dall’Amministrazione penitenziaria centrale nel decorso 2019 reputa doveroso soffermarsi ed esprimere alcune considerazioni sui contenuti della direttiva dipartimentale di cui alla circolare n.3684/6134 del 6 febbraio 2019 riguardante: “nuove disposizioni in tema di responsabilità disciplinare delle persone ristrette”, nella cui introduzione vengono evocate dall’estensore novità legislative e giurisprudenziali in materia disciplinare.

Purtroppo, tali novità non vengono indicate nel testo della direttiva che, tra l’altro, richiama disposizioni di oltre venti anni fa (tuttora vigenti) per esplicitare le modalità di esercizio del potere disciplinari.

Da qui l’inutilità del richiamo a “novità legislative” posto che le norme obbligatorie che governano il procedimento disciplinare a carico

---

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

**Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070**

**Fax: 066615143 - E-mail: [osapp@osapp.it](mailto:osapp@osapp.it)**

**E-mail: [segrenosapp@gmail.com](mailto:segrenosapp@gmail.com)**



dei soggetti privati della libertà personale sono, come detto, la Legge 354/1975 ed il DPR 230/2000.

Viceversa, vi sono delle significative novità giurisprudenziali (tra le altre 23043/2018 Cass II sez. penale) a cui codesta Amministrazione non fa riferimento e riguardano la praticabilità del procedimento penale e quello disciplinare in caso di danneggiamenti da parte dei detenuti (635 cp. e 81 c.2 DPR 230/2000) tutt'altro che infrequenti in ambito penitenziario e fonte di esborsi di danaro pubblico e conseguentemente degli equilibri di bilancio ex art.97 della Costituzione.

Accade sovente che i detenuti danneggino suppellettili o televisori che l'amministrazione prontamente sostituisce nonostante la responsabilità dell'individuo nella distruzione dell'apparecchio.

Ma vi è di più.

Nel punto due della direttiva si introducono delle considerazioni sulla natura del procedimento declinandolo solo ed esclusivamente nella prospettiva dei condannati (infatti si parla di reinserimento e non già per esempio di tutela delle esigenze cautelari rispetto all'ipotesi delle comunicazioni fraudolente).

Si confondono poi gli elementi di struttura che riguardano la natura del procedimento con quelli che concernono la funzione (tutela dell'ordine e della sicurezza) ed i caratteri (garanzie procedurali).

Il documento, in sostanza e a nostro avviso non conterrebbe utili e concrete disposizioni operative, posto che il richiamo in esso operato alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza non viene integrato dalla circostanza che il rapporto disciplinare può essere il presupposto per l'avvio delle procedure della sorveglianza particolare la cui applicazione compete al Capo del Dipartimento.

Infine, giova precisare che la contestazione degli addebiti disciplinari è un atto proprio non delegabile dei direttori d'istituto e la mancata attivazione dei procedimenti disciplinari potrebbe rilevare - soprattutto nei casi di risarcimento - sul piano delle omissioni penalmente rilevanti suscettibili di valutazione anche nella prospettiva dell'art.28 della Costituzione.

Nell'auspicio, quindi, che sia compresa e (finalmente?) condivisa l'esigenza che codesta Amministrazione emani e non trascuri disposizioni puntuali ed aggiornate a cui il Personale possa fare sicuro riferimento nella sempre più complessa gestione del sistema penitenziario, si ringrazia per l'attenzione e in attesa di effettivi e pertinenti riscontri pratici, si inviano distinti saluti.-

Leo BENEDEUCI  
(SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P.)  
*Leo Beneduci*

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070

Fax: 066615143 - E-mail: [osapp@osapp.it](mailto:osapp@osapp.it)

E-mail: [segrenosapp@gmail.com](mailto:segrenosapp@gmail.com)